



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## TRIBUNALE DI BARI SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo,  
ha pronunciato la seguente

### S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2856/2016 R.G.  
e vertente

### T R A

*Parte\_1*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Pancallo e Cesario Pancallo ed elettivamente domiciliata presso in Bari, alla Strada Torre Tresca n. 2/A presso lo studio legale dell'avv. Francesco Muscatello,

ATTORE

### C O N T R O

*Controparte\_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Brunetti ed elettivamente domiciliata in Bari, Via S. Tommaso D'Aquino n. 8/b presso lo studio dell'avv. Immacolata Cecere

CONVENUTA

Oggetto: pagamento somme

Conclusioni: come da verbale d'udienza del 15.1.2026

## FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 15.2.2016 *Parte\_1* esponeva di essere stato socio di una Organizzazione di Produttori denominata *CP\_1*, avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti dei suoi aderenti, il miglioramento della qualità dei prodotti ortofrutticoli con riduzione dei costi di produzione e regolarizzazione dei prezzi, nonché il ricorso a pratiche colturali ed a tecniche di produzione e di gestione dei residui a tutela dell'ambiente ed a favore della biodiversità, predisponendo programmi operativi pluriennali finanziati da appositi fondi; che la convenuta aveva aderito al Programma Operativo 2011/2015 previsto dal Regolamento CE n. 1234/2007, quale strumento di aiuto finanziario comunitario alle Organizzazioni di Produttori; che, in attuazione delle attività pianificate con tale programma, esso attore, quale titolare dell'omonima azienda agricola, aveva presentato specifica istanza e avrebbe dovuto beneficiare del rimborso nella misura del 50% delle spese sostenute per le lavorazioni eseguite per la propria produzione agricola del 2015.

Assumeva che, con riferimento all'azione/intervento "Obiettivo Miglioramento della Qualità dei prodotti – Azione 2", per le operazioni di "diradamento grappoli e acinellatura uva da tavola" eseguite con manodopera specializzata presso le aziende condotte, aveva maturato il diritto a ricevere la somma di €. 63.559,00 (pari al 50% di quella effettivamente sostenuta ed ammontate ad €. 127.118,00); in riferimento, invece, all'azione/intervento "Obiettivo 8 Promozione di pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente – Misura 3.2.7./Azione 7", per gli interventi eseguiti di produzione integrata, aveva maturato il diritto a ricevere a titolo di rimborso forfettario la somma di €. 15.570,00 (pari al 50% di quella effettivamente sostenuta per €. 31.140,00).

Rappresentava che la convenuta, contestando il mancato invio degli impegni di coltivazione per la campagna 2015 e la mancata disponibilità a consentire ai propri tecnici di effettuare i prescritti controlli in campo, gli aveva comunicato l'intenzione di annullare l'azione aperta in suo favore; che dette circostanze non risultavano vere avendo esso attore adempiuto agli incombeni prescritti.

Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare il suo diritto a ricevere la somma di €63.559,00 in riferimento all'azione/intervento "Obiettivo Miglioramento della Qualità dei prodotti – Azione 2", nonché la somma di € 15.570,00 in riferimento all'azione/intervento "Obiettivo 8 Promozione di pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente – Misura 3.2.7./Azione 7"; in conseguenza, condannare la convenuta al pagamento degli importi indicati. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

La *Controparte\_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva con comparsa di risposta depositata il 6.5.2016, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito

per essere competente il Tribunale di Salerno nonché il difetto di giurisdizione del giudice adito essendo devolute le controversie tra soci e cooperativa al Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 32 Statuto Sociale.

Contestava, nel merito, il riconoscimento di spesa richiesto dal **Pt\_1** nell'ambito del programma operativo esecutivo per l'annualità 2015, in quanto tardivo (rispetto ad attività in parte già avviata rispetto alla consegna della documentazione relativa al fascicolo aziendale), e non meritevole di positiva valutazione agronomica, in quanto relativo ad una attività (acinellatura dell'uva da tavola colturata) del tutto ingiustificabile, se non addirittura pretestuosa, rispetto alla mediocre, se non scadente qualità, dei frutti come riscontrata nei campi condotti dal socio; deduceva che anche l'ulteriore richiesta di contribuzione avanzata dal socio per le operazioni di produzione integrata era risultata inammissibile al programma operativo, atteso che il socio, nonostante la richiesta di consegna della documentazione giustificativa, aveva disertato l'incontro con il responsabile agronomo di zona, non consegnando alcunché e così rendendo impossibile ogni riscontro sulla effettività e concludenza della spesa pretesa in rimborso.

Contestava altresì il quantum della pretesa, in quanto non meglio supportata, e concludeva chiedendo l'accoglimento delle eccezioni preliminari svolte e, nel merito, il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite.

Respinte le richieste istruttorie formulate nei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 15.1.2026 per la precisazione delle conclusioni e quindi introitata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito.

Invero la competenza del Tribunale di Bari si radica ai sensi della previsione del criterio alternativo di cui all'art. 20 c.p.c.

Va premesso il principio, del tutto pacifico, secondo cui la competenza per territorio si determina sulla base della domanda così come proposta (prospettazione), prescindendo da ogni indagine circa la sua fondatezza, e le relative questioni sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quanto risulta dagli atti (art. 38, comma 4, c.p.c.).

Applicando tale criterio, la domanda introduttiva è inequivocabilmente una domanda di condanna al pagamento di somme determinate (€ 63.559,00 ed €15.570,00), preceduta dalla domanda di accertamento del diritto a riceverle. La tesi difensiva della convenuta, secondo cui l'oggetto principale del giudizio sarebbe l'accertamento di un inadempimento, e la somma soltanto una conseguenza eventuale, non è condivisibile. Ogni pronuncia di condanna all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria presuppone necessariamente l'accertamento dell'an debeatur, che ne costituisce l'antecedente logico-giuridico e non una domanda autonoma e prevalente.

Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass. 32692/19).

Difatti in tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis", la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum" (Cass. 39028/21).

Ne consegue l'applicabilità, nel caso di specie, del foro del domicilio del creditore e quindi il rigetto della eccezione formulata.

Allo stesso modo deve essere escluso l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice adito.

Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto "la società e i soci rimettono alla decisione del Collegio dei Proviviri la risoluzione delle controversie che riguardino l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente atto, dei regolamenti o delle deliberazioni prese dagli organi competenti".

Nel caso di specie il Pt\_1 ha richiesto l'accertamento del suo diritto alla contribuzione prevista per il 2015 contestando la deliberazione assunta da un organo societario che avrebbe annullato l'azione programmata in suo favore per l'annualità 2015.

Tuttavia la deliberazione in questione non è meglio indicata non essendo riportato l'organo che l'avrebbe adottata, né la data di adozione, né essa risulta prodotta in giudizio. Gli atti versati dalla stessa convenuta (note prot. 390 del 29/6/2015, prot. 415 del 3/7/2015, prot. 460 del 14/7/2015, prot. 472 del 23/7/2015, prot. 491 e 496 del 6/8/2015) sono comunicazioni della direzione e dell'ufficio tecnico, vale a dire atti di gestione ordinaria e non deliberazioni di organi sociali.

In ogni caso ove lo statuto preveda la facoltà di ricorrere al collegio di probiviri, va distinta l'ipotesi in cui la norma statutaria attribuisca a tale organo la funzione di un vero e proprio collegio arbitrale cui devolvere la decisione delle controversie tra soci (ovvero tra questi ultimi e la società) da quella in cui esso rivesta la più limitata funzione di organo interno alla società stessa, con compiti di riesame e controllo delle deliberazioni adottate da altri organi sociali. Nella prima ipotesi, la delibera di esclusione non è direttamente impugnabile dinanzi all'autorità giudiziaria, impugnabili essendo le sole determinazioni del collegio dei probiviri, destinate, per l'effetto, ad assumere il valore di decisioni arbitrali assoggettate, a seconda dei casi, al regime del lodo

rituale ovvero irrituale; nella seconda – riferibile alla fattispecie in esame - avendo l'attività dell'organo di controllo carattere meramente endosocietario, le sue deliberazioni hanno il solo effetto di rendere definitive (e, come tali, impugnabili) quelle adottate dagli altri organi societari, senza precludere in alcun modo il ricorso all'autorità giudiziaria, essendo il collegio dei probiviri - a differenza di quello arbitrale - chiamato non a decidere di una controversia, ma a prevenirla (cfr. Cass. 17245/02).

In definitiva la controversia non rientra in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 32 citato: essa ha ad oggetto una pretesa di pagamento fondata sulla disciplina euro-unitaria e nazionale dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, e non sull'interpretazione o applicazione dello statuto, di regolamenti interni o di deliberazioni di organi sociali. Né si controverte di recesso, di esclusione dalla compagine sociale o di liquidazione della quota.

Nel merito la domanda è infondata e va, per l'effetto, respinta.

Assume l'attore di aver diritto, con riferimento all'azione/intervento “Obiettivo Miglioramento della Qualità dei prodotti – Azione 2”, per le operazioni di “diradamento grappoli e acinellatura uva da tavola” eseguite con manodopera specializzata, al pagamento della somma di €. 63.559,00 (pari al 50% di quella effettivamente sostenuta ed ammontate ad €. 127.118,00); in riferimento, invece, all'azione/intervento “Obiettivo 8 Promozione di pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente – Misura 3.2.7./Azione 7”, per gli interventi eseguiti di produzione integrata, di aver maturato il diritto a ricevere a titolo di rimborso forfettario la somma di €. 15.570,00 (pari al 50% di quella effettivamente sostenuta per € 31.140,00).

Risulta dagli atti che l'APOC, con comunicazione del 29.6.2015, aveva sollecitato il **Pt\_1** a presentare la documentazione per il Programma operativo relativo al 2015 e a consentire i controlli a mezzo dell'accesso dei tecnici presso l'azienda agricola.

Con successiva nota del 23.7.2015 l' **CP\_1** aveva dato atto che a seguito delle verifiche condotte nei campi era emersa la sussistenza di problemi colturali e di fruttificazione dell'uva che non avrebbero potuto giustificare un finanziamento dell'attività di acinellatura.

Quanto alla richiesta di documenti deve rilevarsi che, seppure il **Pt\_1** nella comunicazione del 30.6.2015, abbia sostenuto di aver provveduto alla sua consegna a mani di un tecnico di fiducia **CP\_1**, le mail con cui l' **CP\_1** nei mesi di aprile, maggio e giugno 2015 ha continuato a richiedere tali documenti supportano l'omesso deposito degli stessi. Gli impegni di coltivazione risultano ricevuti solo a seguito del sopralluogo del 6.7.2015 (come da relazione tecnica dell'8.7.2015).

In relazione, poi, agli esiti dei controlli eseguiti, va considerato che avverso gli stessi - che pure hanno dato conto della sussistenza di problematiche colturali e di fruttificazione dell'uva, inidonee a giustificare l'azione e gli interventi richiesti - non è stata svolta alcuna opposizione formale da parte del **Pt\_1** che, invece, a fronte della prospettata possibilità di discutere di nuove azioni di investimento, in difetto delle condizioni per

la prosecuzione di quella avviata, con comunicazione del 5.8.2015, ha manifestato la sua disponibilità in tal senso anche se, successivamente, ha disertato l'appuntamento fissato.

Deve aggiungersi che il **Pt\_1** invoca un diritto al rimborso, nella misura del 50%, di spese ammissibili ed effettivamente sostenute, purché documentate: ne consegue che deve essere offerta la prova, in ossequio al principio dell'onere della prova che incombe sulla parte istante, della effettiva esecuzione delle operazioni, con relativo esborso, della congruità della spesa secondo i parametri normativamente indicati e della presentazione della richiesta corredata della documentazione prescritta.

A sostegno della pretesa la parte attrice ha prodotto le note di debito n. 1 e n. 2 del 21.10.2015, le due domande di rimborso di pari data e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Le note di debito, in quanto costituenti atti unilaterali di autoliquidazione, non hanno alcuna valenza probatoria nei confronti del preteso debitore, così come la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che è priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale.

Mancano, come si evince dalla lettera di trasmissione del 22.10.2015, i giustificativi di spesa e quindi la prova di aver effettivamente sopportato gli esborsi.

Inoltre, sebbene le operazioni siano state dichiarate eseguite con manodopera specializzata, il cui costo sarebbe stato sostenuto interamente dall'azienda agricola dell'attore, non è stata prodotta alcuna fattura, alcun contratto di appalto o di prestazione d'opera, alcuna quietanza o evidenza di pagamento.

Tale lacuna probatoria, unitamente agli altri elementi valutati nel complessivo quadro esaminato, conducono al rigetto della domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/22 in considerazione del valore della controversia, dell'attività processuale svolta e con applicazione dei parametri medi.

### **P.Q.M.**

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **Parte\_1** nei confronti di **CP\_1** [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in €14.103,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte convenuta dichiaratosi anticipatario.

Bari, 5.8.2026

Il Giudice  
dott.ssa Marina Cavallo

